

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 9945
del 17/2/2014
Tit./Cl. II/8
– Repertorio n. 55/2014



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 4.2.2014 (ore 9,45)

V - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI” .

L'anno 2014, il giorno 4 del mese di febbraio, alle ore 9,45 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente ▪
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Romeo	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente ▪	Assente x

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Usella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera del 3 febbraio 2014, con la quale il Senato accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni al vigente “Regolamento per la concessione di contributi straordinari” con l'emendamento dell'art. 7, comma 1, nella parte relativa ai “Contributi per la stampa”;

Considerato che, a seguito del suddetto emendamento, la parte relativa ai “Contributi per la stampa” dell'art. 7, comma 1, del regolamento in oggetto è così riformulata:

TESTO REGOLAMENTARE PROPOSTO	EMENDAMENTO APPROVATO
<i>Contributi per la stampa di lavori scientifici esclusivamente in forma di monografie e atti in onore. Sono ammessi a contributo le richieste formulate da ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell'Università di Messina da pubblicare presso case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale e comunque ricomprese negli elenchi predisposti dall'Anvur per ciascun settore scientifico disciplinare nella fascia A (fino a un massimo di 2000 Euro). Per la pubblicazione di Atti in onore di docenti di chiara fama che abbiano, attraverso una riconosciuta attività scientifica e istituzionale, dato lustro all'Università degli Studi di Messina, è possibile prevedere, previa richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento, la concessione di un contributo pari alla metà delle spese e comunque non superiore a 20 mila euro.</i>	<i>Contributi per la stampa di lavori scientifici esclusivamente in forma di monografie e atti in onore. Sono ammessi a contributo le richieste formulate da ricercatori a tempo determinato e indeterminato, assegnisti e dottorandi dell'Università di Messina da pubblicare presso case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale e comunque ricomprese nelle fasce di eccellenza (fino a un massimo di 2000 Euro). Per la pubblicazione di Atti in onore di docenti di chiara fama che abbiano, attraverso una riconosciuta attività scientifica e istituzionale, dato lustro all'Università degli Studi di Messina, è possibile prevedere, previa richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento, la concessione di un contributo pari alla metà delle spese e comunque non superiore a 20 mila euro.</i>

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come emendata dal Senato Accademico nella seduta del 03.02.2014.
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

**Allegato testo coordinato del “*Regolamento per la concessione di contributi straordinari*”
con le modifiche approvate.**



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

Articolo 1

(Finalità)

1. L'Università di Messina, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, favorisce e potenzia le attività culturali e scientifiche rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo ma bisognevoli di un sostegno ulteriore rispetto alle dotazioni ordinarie e, con il presente regolamento, determina le modalità per la concessione di contributi straordinari e altri benefici a strutture e personale docente.
2. Rientrano nelle attività sostenibili:
 - a. Organizzazione di convegni e manifestazioni aventi rilievo scientifico e culturale;
 - b. Stampa di pubblicazioni scientifiche.

Articolo 2

(Soggetti ammessi ai contributi)

1. Possono beneficiare di contributi straordinari le strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo e il personale docente.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze per la concessione di contributi e di servizi sono indirizzate al Rettore e consegnate alla Direzione Generale, corredate delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
2. I richiedenti possono, di norma, presentare una sola domanda per anno finanziario. Per la reiterazione di istanze in anni successivi si veda l'art. 5, comma 6, del presente Regolamento.
3. Le istanze possono riguardare solo impegni di spese da effettuarsi.

Articolo 4

(Documentazione richiesta)

1. Le istanze devono essere corredate da:
 - a. un'esauriente descrizione del progetto per cui si chiede il contributo, evidenziando la rilevanza culturale o scientifica dell'iniziativa e le finalità che si intendono perseguire;
 - b. indicazione della posizione nell'ambito dell'Istituzione del richiedente ed eventuale precisazione di attività pregresse per le quali vien chiesto contributo;
 - c. indicazione di altri soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo;
 - d. un articolato preventivo di spesa;
 - e. dettagliata indicazione ed entità dei contributi richiesti eventualmente ad altre Istituzioni o Enti per la stessa iniziativa.
2. Le richieste delle strutture devono essere approvate dal rispettivo organo collegiale. Le richieste di singoli docenti possono accludere il parere della struttura cui fanno capo.

Articolo 5

(Procedimento istruttorio)

1. Le istanze devono essere presentate prima della data di svolgimento dell'evento per cui si richiede il contributo;
2. Le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, sono raccolte a cura della Direzione Generale, che compilerà un elenco redatto in ordine di presentazione;
3. Delle istanze corredate della prescritta documentazione di cui al successivo art.6 sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, apposita scheda informativa;
4. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione risulti incompleta;
5. Per le istanze accolte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati entro 30 giorni dal provvedimento; entro lo stesso termine viene data comunicazione agli interessati delle istanze non accolte;
6. L'Amministrazione Universitaria deve tenere un'anagrafe generale dei contributi concessi, in modo da offrire gli elementi conoscitivi per soddisfare al contempo la necessità di una equilibrata distribuzione delle risorse e di una saggia rotazione, negli anni, dei soggetti beneficiari. Sono acclusi agli atti il rendiconto contabile e la relazione scientifica, di cui all'art.8 comma 1, lett.a).

Articolo 6

(Programmazione e modalità di intervento)

1. Il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, di norma ogni trimestre prendono in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberano in merito al loro finanziamento in base alla disponibilità di bilancio.
2. Al fine di pervenire ad una motivata deliberazione in merito alla concessione dei contributi e degli altri benefici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente avvalersi del supporto di una Commissione Consiliare nominata con decreto rettorale, dietro indicazione del Senato Accademico.

Articolo 7

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Nella concessione dei contributi, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono tenere in particolare considerazione i seguenti elementi, che potranno essere richiamati nella delibera di assegnazione:

Contributi per Convegni:

I docenti strutturati dell'Università di Messina (I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato), organizzatori di Convegni a esclusivo carattere Nazionale e Internazionale, possono richiedere un contributo straordinario da utilizzare per la realizzazione delle attività convegnistiche che, così come da progetto scientifico organizzativo da allegare obbligatoriamente alla richiesta.

Per Convegni Nazionali si intendono riunioni scientifiche organizzate, anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da altre sedi (non meno di tre).

Per Convegni Internazionali si intendono riunioni scientifiche organizzate anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da una sede straniera (non meno di tre).

Per i Convegni Nazionali è ammesso un contributo sino a un massimo di 3.000 euro.

Per i Convegni Internazionali è ammesso un contributo sino a un massimo di 5.000 euro.

In caso di organizzazione di *Convegni a carattere mondiale*, vale a dire Convegni che vedano la partecipazione in qualità di relatori di studiosi che provengano da continenti diversi con un numero non inferiore a 250 relatori, o convegni internazionali o nazionali di Società Scientifiche riconosciute a livello accademico, può essere corrisposto un contributo sino a un massimo di 20.000 euro, anche in considerazione del budget complessivo previsto per l'organizzazione dell'evento.

Contributi per la stampa di lavori scientifici esclusivamente in forma di monografie e atti in onore.

Sono ammessi a contributo le richieste formulate da ricercatori a tempo determinato e indeterminato, assegnisti e dottorandi dell'Università di Messina da pubblicare presso case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale e comunque ricomprese nelle fasce di eccellenza (fino a un massimo di 2000 Euro).

Per la pubblicazione di Atti in onore di docenti di chiara fama che abbiano, attraverso una riconosciuta attività scientifica e istituzionale, dato lustro all'Università degli Studi di Messina, è possibile prevedere, previa richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento, la concessione di un contributo pari alla metà delle spese e comunque non superiore a 20 mila euro.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, determinano l'entità del contributo o di altro beneficio finanziario o in servizi concesso ai singoli soggetti richiedenti.

Articolo 8

(Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi)

1. L'importo deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio d'Amministrazione viene erogato, nella sua interezza, dietro:

- a. la presentazione di un rendiconto contabile e di una relazione scientifica relativa all'iniziativa;
- b. la presentazione delle fatture originali, che saranno liquidate entro i tempi previsti dagli Uffici di Ragioneria;
- c. la presentazione di altri documenti giustificativi di spesa.

2. Possono essere concesse anticipazioni (per piccole spese o altro) dietro precisa istanza del richiedente e secondo le modalità vigenti presso la Ragioneria Generale e l'Amministrazione dell'Università.

Università degli Studi di Messina

Strutture richiedente:

Commissione contributi del Senato Accademico

Struttura proponente:

Direzione Generale

Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e documentali

Settore Documentazione e Consulenza Normativa

Ufficio Statuto e regolamenti

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 4/2/2014

Oggetto: esprimere parere favorevole in merito alle modificazioni al “*Regolamento per la concessione di contributi straordinari*”

Visti:

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- il Regolamento generale dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1427 del 17.06.2013;
- l’estratto del verbale della Commissione contributi del Senato Accademico del 03.12.2013 con cui vengono proposte alcune modificazioni al vigente “*Regolamento per la concessione di contributi straordinari*”;

Tutto ciò premesso:

Propone

- di esprimere parere favorevole in merito alle modificazioni al “*Regolamento per la concessione di contributi straordinari*”, come da proposta allegata.

<i>Testo vigente</i>	<i>Proposte di modifica</i>
<p style="text-align: center;">Regolamento 7 marzo 2008, n.4</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. L'Università di Messina, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, favorisce e potenzia le attività culturali e scientifiche rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo ma bisognevoli di un sostegno ulteriore rispetto alle dotazioni ordinarie e, con il presente regolamento, determina le modalità per la concessione di contributi straordinari e altri benefici a strutture, personale docente e non docente, organismi e associazioni studentesche della stessa Università.</p> <p>2. Rientrano nelle attività sostenibili:</p> <p>c. Organizzazione di convegni e manifestazioni aventi rilievo scientifico e culturale;</p> <p>d. Potenziamento e manutenzione delle apparecchiature e della strumentazione scientifica;</p> <p>e. Arricchimento del patrimonio librario (acquisto di volumi, riviste, ecc.);</p> <p>f. Promozione culturale e scientifica attraverso pubblicazioni e relativa diffusione;</p> <p>g. Informatizzazione delle attività di ricerca ed automazione dei servizi;</p> <p>h. Attività dirette alla valorizzazione dell'immagine culturale dell'Università.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Soggetti ammessi ai contributi)</i></p> <p>1. Possono beneficiare di contributi straordinari e/o di servizi gratuiti o a prezzi agevolati, forniti dall'Università, le strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo, il personale docente, il personale non docente, gli organismi e le associazioni studentesche riconosciute.</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. L'Università di Messina, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, favorisce e potenzia le attività culturali e scientifiche rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo ma bisognevoli di un sostegno ulteriore rispetto alle dotazioni ordinarie e, con il presente regolamento, determina le modalità per la concessione di contributi straordinari e altri benefici a strutture e personale docente [xxx].</p> <p>2. Rientrano nelle attività sostenibili:</p> <p>a. Organizzazione di convegni e manifestazioni aventi rilievo scientifico e culturale; [xxx]</p> <p>[xxx]</p> <p>b. Stampa di pubblicazioni scientifiche.</p> <p>[xxx]</p> <p>[xxx]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Soggetti ammessi ai contributi)</i></p> <p>3. Possono beneficiare di contributi straordinari [xxx] le strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo e il personale docente [xxx].</p>

Articolo 3
(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze per la concessione di contributi e di servizi sono indirizzate al Rettore e consegnate alla Direzione Amministrativa, corredate delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
2. I richiedenti possono, di norma, presentare una sola domanda per anno finanziario. Per la reiterazione di istanze in anni successivi si veda l'art. 5, comma 5, del presente Regolamento.
3. Le istanze possono riguardare solo impegni di spese da effettuarsi e non già effettuate.

Articolo 4
(Documentazione richiesta)

1. Le istanze devono essere corredate da:
 - f. un'esauriente descrizione del progetto (o dell'oggetto) per cui si chiede il contributo, evidenziando la rilevanza culturale o scientifica dell'iniziativa e le finalità che si intendono perseguire; qualora si tratti di strumentazione, la richiesta dovrà essere corredata da una descrizione dell'attività istituzionale nel cui contesto essa verrà utilizzata;
 - g. indicazione della posizione nell'ambito dell'Istituzione del richiedente ed eventuale precisazione di attività pregresse per le quali sia stato chiesto contributo;
 - h. indicazione di altri soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo;
 - i. un articolato preventivo di spesa; qualora si tratti di strumentazione dovrà essere indicato l'ammontare preventivo della spesa con idonea documentazione;
 - j. l'indicazione e l'entità dei contributi richiesti eventualmente ad altre Istituzioni o Enti per la stessa iniziativa.
2. Le richieste delle strutture devono essere approvate dal rispettivo organo collegiale. Le richieste di singoli docenti possono accludere il parere della struttura cui fanno capo.

Articolo 5

Articolo 3
(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze per la concessione di contributi e di servizi sono indirizzate al Rettore e consegnate alla Direzione Generale, corredate delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
2. I richiedenti possono, di norma, presentare una sola domanda per anno finanziario. Per la reiterazione di istanze in anni successivi si veda l'art. 5, comma 6, del presente Regolamento.
3. Le istanze possono riguardare solo impegni di spese da effettuarsi [xxx].

Articolo 4
(Documentazione richiesta)

1. Le istanze devono essere corredate da:
 - a. un'esauriente descrizione del progetto [xxx] per cui si chiede il contributo, evidenziando la rilevanza culturale o scientifica dell'iniziativa e le finalità che si intendono perseguire; [xxx]
 - b. indicazione della posizione nell'ambito dell'Istituzione del richiedente ed eventuale precisazione di attività pregresse per le quali vien chiesto contributo;
 - c. indicazione di altri soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo;
 - d. un articolato preventivo di spesa; [xxx]
 - e. **dettagliata indicazione ed entità** dei contributi richiesti eventualmente ad altre Istituzioni o Enti per la stessa iniziativa.
2. Le richieste delle strutture devono essere approvate dal rispettivo organo collegiale. Le richieste di singoli docenti possono accludere il parere della struttura cui fanno capo.

Articolo 5

(Procedimento istruttorio)

1. Le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, sono raccolte a cura della Direzione Amministrativa, che compilerà un elenco redatto in ordine di presentazione.
2. Delle istanze corredate della prescritta documentazione di cui al successivo art.6 sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, apposita scheda informativa.
3. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione risulti incompleta.
4. Per le istanze accolte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati entro 30 giorni dal provvedimento; entro lo stesso termine viene data comunicazione agli interessati delle istanze non accolte.
5. L'Amministrazione Universitaria deve tenere un'anagrafe generale dei contributi concessi, in modo da offrire gli elementi conoscitivi per soddisfare al contempo la necessità di una equilibrata distribuzione delle risorse e di una saggia rotazione, negli anni, dei soggetti beneficiari. Sono acclusi agli atti il rendiconto contabile e la relazione scientifica, di cui all'art.8 comma 1, lett.a).

Articolo 6

(Programmazione e modalità di intervento)

1. Il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione di norma ogni bimestre prendono in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberano in merito all'opportunità del loro finanziamento in base alla disponibilità di bilancio.
2. Al fine di pervenire ad una motivata deliberazione in merito alla concessione dei contributi e degli altri benefici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente

(Procedimento istruttorio)

7. Le istanze devono essere presentate prima della data di svolgimento dell'evento per cui si richiede il contributo.

8. Le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, sono raccolte a cura della Direzione **Generale**, che compilerà un elenco redatto in ordine di presentazione.
9. Delle istanze corredate della prescritta documentazione di cui al successivo art. 6 sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, apposita scheda informativa.
10. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione risulti incompleta.
11. Per le istanze accolte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati entro 30 giorni dal provvedimento; entro lo stesso termine viene data comunicazione agli interessati delle istanze non accolte.
12. L'Amministrazione Universitaria deve tenere un'anagrafe generale dei contributi concessi, in modo da offrire gli elementi conoscitivi per soddisfare al contempo la necessità di una equilibrata distribuzione delle risorse e di una saggia rotazione, negli anni, dei soggetti beneficiari. Sono acclusi agli atti il rendiconto contabile e la relazione scientifica, di cui all'art. 8 comma 1, lett.a).

Articolo 6

(Programmazione e modalità di intervento)

1. Il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, di norma ogni **trimestre** prendono in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberano in merito al loro finanziamento in base alla disponibilità di bilancio.
2. Al fine di pervenire ad una motivata deliberazione in merito alla concessione dei contributi e degli altri benefici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente avvalersi del supporto di una Commissione

avvalersi del supporto di una Commissione Consiliare nominata con decreto rettorale, dietro indicazione del Senato Accademico.

Articolo 7

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Nella concessione dei contributi, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono tenere in particolare considerazione i seguenti elementi, che potranno essere richiamati nella delibera di assegnazione:

- a. scopi e rilevanza scientifica e culturale dell'iniziativa ovvero importanza della strumentazione richiesta nell'attività istituzionale;
- b. soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo; con riferimento alla organizzazione di un convegno scientifico o di altra manifestazione culturale, indicazione delle precedenti attività organizzate dal richiedente, nonché di eventuali ulteriori contributi concessi dall'Amministrazione Universitaria;
- c. programma, quanto più possibile dettagliato, dell'attività scientifica o culturale che si intende organizzare;
- d. destinatari delle iniziative proposte;
- e. entità complessiva della spesa prevista e percentuale di finanziamento richiesto all'Amministrazione Universitaria;
- f. altri contributi richiesti per la stessa finalità.

Consiliare nominata con decreto rettorale, dietro indicazione del Senato Accademico.

Articolo 7

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Nella concessione dei contributi, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono tenere in particolare considerazione i seguenti elementi, che potranno essere richiamati nella delibera di assegnazione:

Contributi per Convegni:

I docenti strutturati dell'Università di Messina (I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato), organizzatori di Convegni a esclusivo carattere Nazionale e Internazionale, possono richiedere un contributo straordinario da utilizzare per la realizzazione delle attività convegnistiche, così come da progetto scientifico organizzativo da allegare obbligatoriamente alla richiesta.

***Per Convegni Nazionali* si intendono riunioni scientifiche organizzate, anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da altre sedi (non meno di tre).**

***Per Convegni Internazionali* si intendono riunioni scientifiche organizzate anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da una sede straniera (non meno di tre).**

***Per i Convegni Nazionali* è ammesso un contributo sino a un massimo di 3.000 euro.**

***Per i Convegni Internazionali* è ammesso un contributo sino a un massimo di 5.000 euro.**

In caso di organizzazione di *Convegni a carattere mondiale*, vale a dire Convegni che vedano la partecipazione in qualità di relatori di studiosi che provengano da continenti diversi con un numero non inferiore a 250 relatori, o convegni

<p>2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, determinano l'entità del contributo o di altro beneficio finanziario o in servizi concesso ai singoli soggetti richiedenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi)</i></p> <p>1. L'importo deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio d'Amministrazione viene erogato, nella sua interezza, dietro:</p> <p>d. la presentazione di un rendiconto contabile e di una relazione scientifica relativa all'iniziativa;</p> <p>e. la presentazione delle fatture originali, che saranno liquidate entro i tempi previsti dagli Uffici di Ragioneria;</p>	<p>internazionali o nazionali di Società Scientifiche riconosciute a livello accademico, può essere corrisposto un contributo sino a un massimo di 20.000 euro, anche in considerazione del budget complessivo previsto per l'organizzazione dell'evento.</p> <p><u>Contributi per la stampa</u> di lavori scientifici esclusivamente in forma di monografie e atti in onore.</p> <p>Sono ammessi a contributo le richieste formulate da ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell'Università di Messina da pubblicare presso case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale e comunque ricomprese negli elenchi predisposti dall'Anvur per ciascun settore scientifico disciplinare nella fascia A (fino a un massimo di 2000 Euro). Per la pubblicazione di Atti in onore di docenti di chiara fama che abbiano, attraverso una riconosciuta attività scientifica e istituzionale, dato lustro all'Università degli Studi di Messina, è possibile prevedere, previa richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento, la concessione di un contributo pari alla metà delle spese e comunque non superiore a 20 mila euro.</p> <p>4. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, determinano l'entità del contributo o di altro beneficio finanziario o in servizi concesso ai singoli soggetti richiedenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi)</i></p> <p>2. L'importo deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio d'Amministrazione viene erogato, nella sua interezza, dietro:</p> <p>a. la presentazione di un rendiconto contabile e di una relazione scientifica relativa all'iniziativa;</p> <p>b. la presentazione delle fatture originali, che saranno liquidate entro i tempi previsti dagli Uffici di Ragioneria;</p>
--	---

f. la presentazione di altri documenti giustificativi di spesa.

2. Possono essere concesse anticipazioni (per piccole spese o altro) dietro precisa istanza del richiedente e secondo le modalità vigenti presso la Ragioneria Generale e l'Amministrazione dell'Università.

3. La concessione di servizi gratuiti o a prezzi agevolati avverrà secondo le disponibilità dell'Ateneo (Centro stampa, locali, ecc.) e tenendo conto dell'esistenza di Regolamenti specifici.

Articolo 9
(*Patrocinio*)

1. L'Università di Messina può concedere - su richiesta indirizzata al Rettore, che ne ha esclusiva competenza - il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative, progetti che vedano in qualche modo partecipi docenti, dipendenti o studenti della stessa Università.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici o agevolazioni a favore dei destinatari.

3. Il patrocinio dell'Università dovrà essere reso noto dal soggetto destinatario con mezzi idonei.

c. la presentazione di altri documenti giustificativi di spesa.

2. Possono essere concesse anticipazioni (per piccole spese o altro) dietro precisa istanza del richiedente e secondo le modalità vigenti presso la Ragioneria Generale e l'Amministrazione dell'Università.”

[xxx]

[xxx]